

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1917-A)

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LO GIUDICE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

di concerto col **Ministro del Bilancio**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro della Difesa**

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 NOVEMBRE 1966

Comunicata alla Presidenza il 23 novembre 1966

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua regia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione

ONOREVOLI SENATORI. — La terribile alluvione del 4 novembre, che ha sconvolto alcune regioni centro-settentrionali del nostro Paese, ha recato gravissimi danni alle persone, alle abitazioni, alle attività economico-produttive, ai mezzi di comunicazione e alle infrastrutture, al patrimonio artistico e culturale, recando lutti e dolori e sconvolgendo il normale ritmo di vita in diverse plaghe del nostro Paese; Firenze, Grosseto, Trento, Venezia ed altre città hanno vissuto giornate tristi e drammatiche.

La necessità di pronti interventi per alleviare i più gravi disagi delle popolazioni colpite, l'urgenza di ripristinare le normali condizioni di vita delle zone sconvolte, l'impellente bisogno di ricostruire o riprendere le attività economiche e produttive distrutte o danneggiate, hanno posto dei problemi di notevole rilievo, anche se, al momento, non è del tutto agevole fare una completa e realistica valutazione dei danni nè dal punto di vista qualitativo nè da quello quantitativo. Senza parlare poi dell'altro problema, apparso in queste circostanze di dimensioni gigantesche e tale da impegnare il lavoro di generazioni, quello della improcrastinabile esigenza di una adeguata sistemazione idraulico-forestale del nostro Paese.

Anche a prescindere per il momento da quest'ultimo problema, che dovrà essere definitivamente impostato e risolto nel quadro della politica di piano, la soluzione di tutti gli altri si impone con carattere di assoluta immediatezza. Nella misura in cui i pubblici poteri sapranno, con rapidità ed adeguatezza di mezzi, intervenire a sostegno della volontà di ripresa delle popolazioni colpite, si potrà ricostruire quanto è stato distrutto o danneggiato.

Di fronte all'accavallarsi di tante esigenze di carattere straordinario e non prevedibili, si è posta al Governo la necessità di reperire i fondi occorrenti per finanziare congruamente gli interventi nei diversi settori.

Attesa la rigidità del bilancio, ulteriormente confermatasi in questa occasione — come è noto è stato possibile reperire con nota di variazione soltanto 30 miliardi, — si è imposta subito la necessità di ricorrere a mezzi di finanziamento straordinari.

Fra questi, il primo provvedimento preso, con assoluta immediatezza, è quello dell'aumento del prezzo della benzina nella misura di lire 10 al litro, comportante un correlativo aumento dell'imposta di fabbricazione. Si prevede, con questa misura di carattere straordinario e temporaneo — il provvedimento ha vigore fino al 31 dicembre 1968 — di ricavare un maggior gettito di circa 200 miliardi.

Il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, che viene in esame per la conversione in legge, contiene modifiche al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua raga minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante, nonché dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

A seguito di questo provvedimento, il trattamento fiscale dei seguenti prodotti si modifica come appresso:

a) per la benzina, per le benzine speciali diverse dall'acqua raga minerale e per il petrolio, diverso da quello lampante, passa da lire 10.685 al quintale a lire 11.990;

b) per il jet-fuel JP4 per la difesa, rimane fissato nella misura di un decimo rispetto alla benzina e perciò passa da lire 1.068,50 al quintale a lire 1.199;

c) per gas di petrolio liquefatto per autotrazione, viene proporzionalmente aumentato da lire 4.350 al quintale a lire 4.890.

Poichè, come si è detto, il prezzo della benzina è stato aumentato di lire 10 al litro sia per la normale che per la super, l'incidenza del costo fiscale e di quello industriale a seguito degli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine ha avuto ora le seguenti variazioni:

Benzina normale (densità 0,725)

	Prima dell'aumento	Dopo l'aumento
Imposta di fabbricazione . . .	77,47	86,93
IGE	4,62	5,04
Costo industriale	27,91	28,03
	<hr/>	<hr/>
	110,00	120,00

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Benzina super (densità 0,740)

	Prima dell'aumento	Dopo l'aumento
Imposta di fabbricazione . . .	79,07	88,73
IGE	5,04	5,46
Costo industriale	35,89	35,81
	<u>120,00</u>	<u>130,00</u>

La misura di questo aumento, determinata, come è stato esplicitamente precisato, non da finalità dirette a contenere i consumi di carburante ma da scopi esclusivamente fiscali, è di entità moderata e tale da poter essere agevolmente riassorbita, senza incidere sull'andamento dei consumi medesimi.

Un esame dell'andamento dell'imposta di fabbricazione sulla benzina e dei correlativi prezzi di vendita in questo dopoguerra, ci dimostra che siamo ben lontani dai prezzi, rispettivamente per la super e la normale, di lire 138 e lire 128 che erano praticati dal 28 febbraio 1951 al 22 novembre 1956, di lire 152 e lire 142 che vigevano dal 23 novembre 1956 al 31 ottobre 1958, di lire 145 e lire 135 in vigore dal 1° novembre 1958 al 31 dicembre 1958, di lire 138 e lire 128 praticati dal 1° novembre 1959 al 21 maggio 1960.

Nè si ritiene che l'aumento debba incidere notevolmente sui consumi, anche se è vero che questi hanno registrato dal 1961 un tasso di incremento costantemente decrescente.

Andamento dei consumi di benzina in Italia dal 1961 al 1966

	Consumi (in milioni di tonn.)	Tasso d'incremento sull'anno precedente (%)
1961	3.125	+ 23,3
1962	3.805	+ 21,8
1963	4.600	+ 20,9
1964	5.350	+ 16,3
1965	5.890	+ 10,1
1966	6.450 (*)	+ 9,5

(*) Consuntivo 10 mesi + previsione 2 mesi.

L'imposta di fabbricazione sulla benzina nel quadro delle altre imposte di fabbricazione

Il gettito della categoria delle imposte di fabbricazione, di consumo ed entrate doganali ha registrato un costante aumento.

Il gettito accertato è stato:

	Miliardi
1963	1.246
1964	1.484
1965	1.492

previsto:

1966	1.605
1967	1.731

Il cespite principale fra i tre sottogruppi è quello delle imposte di produzione che registra una continua espansione; leggermente crescente è quello delle imposte di consumo, mentre una tendenza alla contrazione, in relazione al progressivo attuarsi della eliminazione dei dazi doganali nell'ambito comunitario, presenta quello delle entrate doganali. Le imposte di produzione, che nel 1963 costituivano il 62,7 per cento del gettito complessivo del gruppo, nel 1965 rappresentavano il 71,3 per cento.

Gettito delle imposte di fabbricazione, delle imposte di consumo e delle entrate doganali.

	1963	1964	1965
Imp. di fabbr.	781.054	1.063.766	1.092.200
Imp. di cons.	98.277	102.695	122.184
Entr. dogan.	366.973	321.418	306.526
Totale	<u>1.246.304</u>	<u>1.487.879</u>	<u>1.520.910</u>

Nell'ambito delle imposte di fabbricazione l'apporto più notevole è dato dall'imposta di fabbricazione e dalla sovrimposta di

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

confine sugli oli minerali il cui gettito è stato:

	Miliardi
per il 1963	614,672
» » 1964	881,050
» » 1965	890,824

Lo stesso gettito è previsto:

per il 1966	900,000
» » 1967	1.030,000

L'imposta di fabbricazione sugli oli minerali ha rappresentato, nel 1965, ben l'82 per cento del gettito complessivo delle imposte di fabbricazione.

Nella categoria delle imposte di fabbricazione degli oli minerali la più importante è quella relativa alla benzina e alle altre materie affini regolate dal decreto-legge di cui discutiamo la conversione in legge, come agevolmente si desume dai seguenti dati:

CONSUMI E GETTITI DEI PRODOTTI PETROLIFERI
previsti ai fini del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913

	ANNO 1964		ANNO 1965		ANNO 1966 (solo fino a tutto agosto 1966)	
	Consumi in quintali	Gettito in lire	Consumi in quintali	Gettito in lire	Consumi in quintali	Gettito in lire
Benzina (normale e super)	52.108.540	543.990.376.591	56.928.614	608.282.244.116	41.912.604	447.836.178.306
Benzina speciale diversa dall'acqua regia minerale (solventi per l'industria)	12.422	122.322.131	12.740	136.122.947	7.689	82.259.910
Petrolio diverso da quello lampante	—	—	6.070	64.859.446	—	—
Jet fuel JP-4 per Amministrazione difesa per aerei a reazione	715.321	721.567.878	861.543	920.558.706	464.103	495.894.502
Gas di petrolio liquefatti per autotrazione	869.103	3.606.510.647	1.180.128	5.133.557.800	979.123	4.259.188.583
Totali	53.705.386	548.440.777.447	58.989.095	614.537.343.015	43.363.519	452.673.521.301

Se si tiene conto dell'andamento dei consumi, sui quali assai moderatamente dovrebbe influire l'attuale aumento, le previsioni di maggior gettito, aggirantesi sui 200 miliardi, appaiono fondate.

Si avrebbe infatti il seguente maggior gettito in rapporto al prevedibile consumo di benzina:

1966 (51 giorni) quintali 8.500.000 per lire 1.305, lire 11 miliardi;

1967 quintali 68.000.000 per lire 1.305, lire 90 miliardi;

1968 quintali 73.000.000 per lire 1.305, lire 95 miliardi;

totale lire 196 miliardi.

Al maggior gettito derivante dall'aumento dell'imposta di fabbricazione va aggiunto il maggior gettito dell'IGE, il cui ammontare, per il periodo in questione, può essere valutato attorno ai 9 miliardi.

Va precisato che gli aumenti in questione non riguardano il consumo della benzina per turisti stranieri, il cui regime rimane immutato; e ciò per evidenti ragioni connesse allo sviluppo dell'afflusso di turisti stranieri in Italia.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame ha dato luogo in Commissione ad approfondito dibattito ed è stato quindi approvato a larga maggioranza. Da parte di alcuni Commissari di minoranza si è fatto riserva di approfondire in Aula la discussione, non tanto su questo singolo provvedimento, quanto sul modo complessivo di

affrontare il finanziamento degli interventi per la ricostruzione delle zone alluvionate.

Nondimeno quale relatore di maggioranza ritengo di dover raccomandare la sollecita approvazione del provvedimento tributario in esame che ha il pregio di essere di immediato e semplicissimo ricavo, senza che se ne aumentino le spese di accertamento e di riscossione, e che può essere agevolmente sopportato dai consumatori non solo per la sua modicità, ma anche perchè ogni consumatore-contribuente comprende che esso comporta un atto di solidarietà per centinaia di migliaia di cittadini, tanto duramente colpiti.

LO GIUDICE, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, recante modificazioni al regime fiscale delle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, della benzina e del petrolio diverso da quello lampante nonchè dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.